

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**
2019-2021



**ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

<http://www.fofi.it/ordinech/>

e-mail info@ordinefarmacistichieti.it

pec ordinefarmacistich@pec.fofi.it

Redatto dal Dott. LIVIO ANTENUCCI

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Adottato con Delibera del Consiglio n.11/2018 del 22/11/2018

Sommario: Premessa Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione: 1. Riferimenti normativi - 2. Organigramma - 3. Individuazione aree di rischio - 4. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione - 5. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente Sezione 2: Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: 1. Fonti normative - 2. Contenuti Allegato A - Schema aree di rischio Allegato B - Misure di prevenzione (suggerite) Allegato C - Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione.

Premessa

1. La legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33 del 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza¹.

2. La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, riconoscendo l’esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che

del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.

¹ Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso “*tenuto anche conto degli sviluppi normativi [...] in itinere, aventi finalità chiarificatrici [...] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione*”.

Il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti ha nominato, nella persona del sottoscritto **Dott. LIVIO ANTENUCCI**, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (RUPCTA).

La nomina è stata effettuata in sostituzione del dr. GIANCARLO VISINI, già segretario dell’Ordine; nomina incompatibile con la funzione di RUPCTA, secondo quanto disposto al punto.1.1 della sezione III del Piano Annuale Anticorruzione di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Garante per la corruzione.

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti non ha una propria pianta organica del personale pertanto la scelta del RUPCTA è stata effettuata verificando la disponibilità, la competenza e l’anzianità di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo privi di deleghe gestionali.

Il presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconfiribilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- DL 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis)
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- L. n. 179 del 30 novembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- L. 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza del Ministero della salute"

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Gazz. Uff. n. 241 del 23 ottobre 1946). Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
- b. D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (Gazz. Uff. n. 112 del 16 maggio 1950) (Supplemento ordinario) Regolamento per la esecuzione del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

C) Disposizioni relative alla regolamentazione:

- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016)
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013"
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013
- Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali' come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016"
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Delibera ANAC n. 1074/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"

D) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

2. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti: i Componenti del Consiglio; i Revisori dei conti; i Consulenti; i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture; il personale e collaboratori.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Chieti per il triennio 2018/2020 non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013].

Il Consiglio si compone di n.9 consiglieri i cui nominativi sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Ente <http://www.fofi.it/ordinech/>.

Il Presidente e i Consiglieri operano a titolo gratuito, senza alcun compenso e senza l'erogazione di alcun gettone presenza.

L'Ordine, coerentemente con il disposto del DL.101/2013, non si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

L'Ordine osserva le previsioni in tema di conflitto di interesse, nonché di incompatibilità e inconfiribilità compatibilmente con l'organizzazione.

Personale dipendente

Come già indicato nelle premesse l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti non ha personale alle dirette dipendenze né ha adottato una propria pianta organica del personale.

Per l'attività amministrativa l'Ordine si avvale del servizio fornito dall'Associazione Federfarma della Provincia di Chieti.

Le norme del PTC dell'Ordine sono state pertanto adeguate a questa particolare situazione organizzativa che vede coinvolti soggetti diversi, non inquadrati nell'ambito del pubblico impiego, al quale l'Ordine affida la pratica esecuzione delle funzioni amministrative delegabili (es: inserimento contabilità, tenuta registri albi, etc), previsti dall'Ordinamento professionale.

Al fine di ottemperare a quanto indicato al paragrafo 3.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, il PTC dell'Ordine verrà trasmesso al Presidente dell'Associazione con la richiesta di divulgazione a tutto il personale e collaboratori coinvolti nello svolgimento delle attività amministrative svolte per conto dall'Ordine.

L'Ordine non ha costituito **Commissioni interne** per la gestione di attività amministrative di specifica competenze del Consiglio Direttivo.

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021.

Tipo rapporto	Soggetto	Qualifica
Fornitura servizi	Federfama Chieti	Associazione sindacale
Fornitura servizi	Isi sviluppo srl	Società
Fornitura servizi	Equitalia Spa	Società
Fornitura servizi	Studio Farma srl	Società
Fornitura servizi	Federazione Ordini Farmacisti Italiani	Ente di diritto pubblico non economico
Fornitura servizi	Banco IntesaSanPaolo Spa	Società

3. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi privi di effetto economico.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

E) AREE SPECIFICHE DI RISCHIO INDICATE NELLE LINEE GUIDA PER

GLI ORDINI PROFESSIONALI (SEZIONE PNA DEDICATA)

1. Formazione professionale continua.
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

4.Valutazione del rischio ed adozione di misure di prevenzione.

Per ogni processo descritto nel punto precedente sono di seguito individuati il grado di rischio e i rimedi preventivi previsti.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Per le motivazioni in premessa riportate, non avendo l'Ordine una propria pianta organica del personale e non avendo alcuna possibilità di incidere sui processi di reclutamento e di progressioni di carriera del personale il *Rischio è nullo o basso*.

Nell'eventualità, alquanto remota, dell'istituzione di una pianta organica dell'Ordine si procederà in questo modo:

1. Reclutamento. – *Rischio basso* -Il processo decisionale verrà proceduralizzato attraverso un apposito “Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso agli impieghi” da approvarsi con delibera del Consiglio Direttivo.
2. Progressioni di carriera. *Rischio basso* – Il rimando è al CCNL ed all'eventuale Contratto integrativo dell'Ente attualmente non previsto
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna – *Rischio medio/basso*. Dall'analisi dei dati contabili degli ultimi tre anni vi sono state assegnazione di collaborazione esterna già in precedenza indicati.

B) Area servizi e forniture

Rischio basso. Le somme effettivamente impegnate per forniture di beni e di servizi, negli ultimi tre anni, fatta eccezione di quella strettamente legata all'Ente di categoria (FOFI) e al contratto di affitto per la sede, risultano alquanto modeste e scarsamente rilevanti per favorire ipotesi di reato e/o fatti corruttivi.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. **Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.** *Rischio basso.* Il rimando è alle specifiche disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Ordine ed alle disposizioni diramate nel tempo dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.

2. **Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.** *Rischio basso*

3. **Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.** *Rischio basso o nullo* – Il rinvio è alle specifiche disposizioni contenute nel “*Programma nazionale di ECM*”, disciplinato dal DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che ha istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, aggiornato poi, dal 1 gennaio 2008, con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente con l'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007.

L'Ordine non è provider accreditato presso il Ministero per l'attività formativa valida ai fini ECM

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. **Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.** *Rischio basso* – Per la riscossione sussiste specifica convenzione con Equitalia SPA. Nel corso del 2019 si stipulerà apposita convenzione per la scelta del pagamento e la possibilità di pagare con il sistema “PAGOPA”. L'attività è anche disciplinata dal “*Regolamento per l'esecuzione del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”

2. **Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.** *Rischio basso.*

3. **Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.** *Rischio basso* - L'attività è disciplinata dal “*Regolamento per l'esecuzione del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”

E) AREE SPECIFICHE DI RISCHIO INDICATE NELLE LINEE GUIDA PER

GLI ORDINI PROFESSIONALI (SEZIONE PNA DEDICATA)

- 1. Formazione professionale continua.** *Rischio basso* – Si richiamano le già citate normative nazionale disciplinanti il “Programma nazionale di ECM”: DLgs n.502/1992 integrato dal DLgs n.229/1999 istitutivo dell’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007. L’Ordine, inoltre, come già segnalato, non è attualmente ente accreditato per l’organizzazione di eventi validi ai fini dell’assegnazione dei crediti formativi. Per ridurre ulteriormente l’ipotesi e/o l’occasione di reati corruttivi verrà valutata la redazione di una procedura interna che introduca adeguate misure per favorire la pubblicità e la trasparenza degli eventi segnalati all’Ordine da parte dei provider accreditati e soprattutto dalla Federazione Nazionale al fine di evitare possibili favoritismi nella scelta degli organizzatori degli eventi.
- 2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi.** *Rischio basso/nullo* – L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti non è mai stato chiamato ad esprimersi sulla congruità degli onorari richiesti da iscritti liberi professionisti, anche perché, non esiste una tariffa, codificata come per altre professioni, per le prestazioni libero professionali svolte dal farmacista. E’ prevista una tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, approvata con decreto del ministero della sanità 8 agosto 1993. Si ritiene pertanto non necessaria la regolamentazione e/o la definizione di un processo interno per disciplinare un’attività inesistente.
- 3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.** *Rischio basso/ medio.* L’analisi storica evidenzia la scarsa rilevanza di questa attività. Non risultano agli atti della segreteria dell’Ordine istanze da parte di enti e/o istituzioni richiedenti nominativi per incarichi di natura professionale se non quelle legate a ruoli istituzionali codificati da norme di legge e/o regolamenti (es. commissione ispettiva vigilanza farmacia private, commissione Esami di Stato).

4. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio chiederà la massima attenzione e divulgazione alla cultura della trasparenza e della legalità attraverso la consegna del *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e la sua pubblicazione sul portale dell’Ordine alla sezione “trasparenza”.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n.50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ordine.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web dell'Ordine che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del d. lgs. n. 33/2013).

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio e i provvedimenti di carattere amministrativo generale.

B) Dati concernenti i componenti il Consiglio Direttivo (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 D. Lgs. 33/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web risulta vuota in quanto l'Ordine non ha personale alle dirette dipendenze con incarichi dirigenziali.

La pagina contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore dell'Ordine con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. Lgs. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).

La pagina web è non compilata per le motivazioni già in precedenza segnalate.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La pagina Web è vuota per mancanza di presupposto.

F) Dati concernenti i provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina, in fase di elaborazione, è destinata a contenere gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti :

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

(La presente previsione è stata abrogata dal D. Lgs. 97 del 2016 - art. 43)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27)

La pagina web è vuota.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i dati dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

L'Ordine non possiede beni immobili. Il patrimonio è rappresentato unicamente dalle liquidità derivanti dalla raccolta della tassa di iscrizione all'Ordine.

M) Dati concernenti gli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina web, in costruzione, conterrà:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati ai costi di segreteria amministrativa per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività dell'Ordine. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione all'albo ed ai tirocinanti in farmacia.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti a istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013;

La pagina web contiene i moduli scaricabili in formato pdf.

P) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D. Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.

3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati

L'istituto dell'accesso civico è volto a ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex legge, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza di accesso deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica info@ordinefarmacistichieti.it compilando il modulo reso disponibile dall'Ordine sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

4 . Disposizioni finali ed entrata in vigore

Tenuto conto della complessità e vastità della materia e della difficoltà applicativa in ragione delle ridotte dimensioni di questo Ordine, il presente Programma potrà subire modifiche e/o integrazioni anche alla luce di eventuali indicazioni che potranno essere fornite dalla F.O.F.I. Il Programma è aggiornato a cadenza annuale e ogni qualvolta emergano mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e periodici sono proposti dal Responsabile della Trasparenza che li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Ogni modifica e/o aggiornamento sarà oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto non previsto e richiamato nel presente Programma si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente Programma entra in vigore il primo gennaio 2019.